

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE

Adottato con delibera consiliare n. 94 d'ord. del 19/12/2022

ART. 18 – RATEAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 1.

Il Responsabile dell'entrata o eventuali soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), su specifica domanda dell'interessato, possono concedere, prima di avviare le procedure per la riscossione coattiva e per ragioni di temporanea e obiettiva difficoltà del debitore, la rateazione di pagamento delle somme richieste con l'avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 17 e secondo le seguenti modalità:

- a) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede alla rateazione è pari euro 100,00;
- b) articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
 - da euro 100,01 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dieci rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da undici a diciotto rate mensili; – da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da diciannove a trentasei rate mensili;
 - oltre euro 20.000,00: da trentasette a sessanta rate mensili da definire mediante presentazione della documentazione prevista dal presente articolo; c) le rate mensili nelle quali il pagamento è stato rateizzato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza;
- d) il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante e applicando gli interessi al tasso legale vigente, mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese";
- e) per importi rilevanti, almeno pari a 20.000,00 euro, il Responsabile dell'entrata deve richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta;
- f) in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso 9 del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
- g) in caso di comprovato peggioramento della situazione la rateazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili a condizione che non sia intervenuta la decadenza di cui alla lettera f);
- h) l'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza;
- i) il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi. 2. All'importo rateizzato saranno imputate le spese di recupero crediti, comprensive di spese di notifica e spese di rateazione, pari a euro 40,00 e gli interessi maturati nella misura pari al tasso legale di cui all'art. 1284 del codice civile.

3. La rateazione delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è disciplinata dal comma 2 e seguenti dell'art. 14. ART.